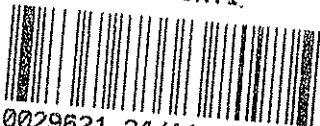




Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concernente la disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249.



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), articolo 2, comma 416, che ha previsto che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, siano disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca M 10 settembre 2010, n. 249 "Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", in particolare l'articolo 3, comma 2, l'articolo 4, commi 1, 2 e 3, l'articolo 13, l'articolo 14, l'articolo 15, commi 1, 16 e 17;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011, n.139 "Attuazione decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la "formazione iniziale degli insegnanti";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509", in particolare, l'articolo 9, commi 2 e 3;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e, in particolare, l'articolo 2, commi 138-142, ;



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

CONSIDERATO che l'articolo 15, comma 27, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010 prevede che "le Università adeguino i regolamenti didattici di Ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall'a.a. 2011/2012" e che sono in corso le procedure per la definizione dell'offerta formativa annuale degli Atenei in modo da consentire il corretto avvio dell'anno accademico;

DECRETA

Art. 1

(Determinazione dei contingenti dei docenti con compiti tutoriali che comportano esonero dall'insegnamento)

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei contingenti di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e dei posti disponibili per la frequenza del Tirocinio Formativo Attivo di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, anche con riferimento all'articolo 15, comma 1 del succitato decreto, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all'articolo 11, commi 2 e 4 e all'articolo 9, comma 4 del succitato decreto. Con lo stesso decreto è stabilita
 - a. la ripartizione dei tutor tra le classi di abilitazione, così come risultano definite alla data del provvedimento;
 - b. la data, comunque antecedente il 31 agosto di ogni anno, entro la quale le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica dovranno aver completato le procedure di selezione del personale cui affidare gli incarichi tutoriali di cui all'articolo 11, commi 2 e 4, e all'articolo 9, comma 4, del succitato decreto.
2. L'attribuzione dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori è strettamente correlata al numero di immatricolazioni messe a bando per le lauree di scienze della formazione primaria e per l'anno di tirocinio formativo attivo.
3. Nella determinazione dei contingenti di tutor coordinatori ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 è assicurata la presenza di un tutor coordinatore ogni 15 corsisti o frazione.
4. Nella determinazione dei contingenti di tutor organizzatori ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 è assicurata la presenza di un tutor organizzatore ogni 150 corsisti o frazione.



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

5. L'attività svolta presso le Università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate AFAM, per le finalità di cui al comma 1 è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

Art. 2 **(Requisiti e titoli)**

1. Per l'esercizio dei relativi compiti è richiesto il possesso di requisiti e titoli che qualifichino il personale al quale affidare i compiti tutoriali. A tal fine si distinguono requisiti e titoli richiesti per i docenti cui siano affidati i compiti di tutor dei tirocinanti, da quelli richiesti per i tutor coordinatori e i tutor organizzatori, per i quali il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 prevede l'esonero, parziale o totale, dal servizio.
2. I tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e, sino alla predisposizione dei predetti elenchi, secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 23, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del predetto decreto. Al fine dell'individuazione di tali docenti si dovrà tener conto del requisito di almeno 5 anni di servizio d'insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale non è possibile assumere l'incarico di tutor dei tirocinanti.
3. Le nomine sono disposte sulla base delle domande pervenute e della graduatoria interna d'istituto elaborata dal dirigente scolastico o dal coordinatore didattico in funzione dei punteggi determinati dalla valutazione dei titoli e da apposita valutazione condotta dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, secondo quanto previsto dalla Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento.
4. I tutor dei tirocinanti nei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, di cui rispettivamente agli articoli 13 e 14 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici sulla base dei requisiti previsti nei rispettivi decreti attuativi.
5. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori di cui all'articolo 11, commi 2 e 4, e all'articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 sono selezionati dalle università e dalle istituzioni AFAM con appositi e distinti bandi. A tal fine sono definiti dalla Tabella 2 dell'Allegato A:
 - i requisiti di ammissione ai bandi di assegnazione degli incarichi



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- i titoli valutabili
 - l'articolazione del colloquio di valutazione.
6. Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione per i compiti di cui al comma 5 invia la domanda all'Università ovvero all'istituzione AFAM a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione, le Università e le istituzioni AFAM comunicheranno le conseguenti graduatorie agli Uffici scolastici territoriali interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro.
7. Gli incarichi di tutor organizzatore e tutor coordinatore sono incompatibili con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o presso i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137.

Art. 3

(Utilizzazione dei tutor)

1. L'utilizzazione dei tutor coordinatori ed organizzatori ha durata massima quadriennale ai sensi e nelle forme previste dall'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non è trascorso almeno un anno dalla cessazione.
2. In caso di revoca di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 il personale revocato non può partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor organizzatore o coordinatore per i successivi cinque anni.
3. In caso di mancata attivazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 15 del predetto decreto, il personale in esonero o semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarità.

Art. 4

(Articolazione dell'orario di servizio)

1. L'orario di servizio svolto dai tutor coordinatori di cui all'articolo 1 presso le istituzioni scolastiche di appartenenza, considerata la posizione di semiesonero del personale, è organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola dell'infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. L'orario di servizio da effettuare presso le Università, in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale, è di regola di 18 ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nelle Università non potrà comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali.
3. Per la sostituzione del personale utilizzato presso le Università si provvede con supplenze annuali da conferire per il periodo di durata del semiesonero, dopo l'espletamento delle procedure di utilizzazione del personale in esubero o in soprannumero.
4. I tutor organizzatori di cui all'articolo 1 sono tenuti alla prestazione dell'orario stabilito per il personale amministrativo degli Atenei e delle istituzioni AFAM, nonché a partecipare alle riunioni degli organismi universitari e accademici, fermo restando il limite massimo complessivo di 36 ore settimanali.

Art. 5

(Stato giuridico ed economico del personale docente ed educativo)

1. Al personale docente ed educativo utilizzato presso le Università e le istituzioni AFAM si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.
2. Considerato che l'attività di servizio viene prestata in due diverse sedi, l'istituzione scolastica presso la quale il docente continua ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio da effettuarsi presso le sedi Universitarie e presso le sedi AFAM, e perciò dalle stesse autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dalle segreterie amministrative del Corso di laurea o del corso di tirocinio formativo attivo alla scuola di titolarità.

Art. 6

(Valorizzazione delle competenze e dei titoli)

1. In coerenza e continuità con quanto disposto all'articolo 1 della legge 4 giugno 2004, n. 143 con il quale si sancisce il principio della valorizzazione delle competenze acquisite nell'esercizio delle funzioni riservate ai docenti utilizzati nei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti, i punteggi acquisiti con le selezioni di cui al presente decreto, adeguatamente perequati, possono essere oggetto di



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

valutazione per la definizione delle graduatorie d'istituto per la mobilità territoriale e professionale. Possono altresì essere oggetto di valutazione del servizio ai fini della partecipazione a concorsi e selezioni disposti dal MIUR, e per ogni altro uso coerente con la valorizzazione delle competenze sancita dalla predetta legge.

Art. 7 (Norme speciali)

1. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le norme per l'utilizzazione di un contingente di personale docente presso le Università e le istituzioni AFAM del rispettivo territorio, sulla base dei principi generali contenuti nella legge 3 agosto 1998, n. 315.

Art. 8 (Norma transitoria)

1. Limitatamente all'anno accademico 2011-12 le scadenze indicate all'articolo 1 del presente decreto e i contingenti dei tutor organizzatori e coordinatori sono stabiliti con apposito decreto della Direzione generale per il personale scolastico, al fine di armonizzarsi con la piena attuazione del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Roma, li 8 NOV, 2011

IL MINISTRO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
U.C.B. presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Visto n. 1967 Capitolo

Roma, 18 NOV. 2011

IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE UFF. IV
(Giampiero Formica)



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato A

Tabella 1 (articolo 2, comma 3)

Titoli valutabili per l'individuazione dei tutor dei tirocinanti (articolo 11, comma 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249) (punti 50 su 100).

A.1.1 - Formazione specifica alla funzione di tutor dei tirocinanti con certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle università, dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola (punti 2 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 10).

A.1.2 - Formazione alla funzione tutoriale con certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle università, dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola (punti 1 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 5).

A.1.3 - Esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 5).

A.1.4 - Esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 1 per ogni anno fino a un massimo di punti 3).

A. 1.5 - Funzione di tutor nei percorsi finalizzati alla formazione dei docenti all'uso delle Lavagne interattive multimediali (punti 5)

A. 1.6 - Formazione specifica all'uso delle Lavagne interattive multimediali (punti 2)

A. 1.7 - Direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le Università, le istituzioni AFAM o Enti accreditati dal Ministero (punti 5)

A. 1.8 - Titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 7)

A. 1.9 - Altro titolo di dottore di ricerca (punti 3)

A. 1.10 - Attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (punti 5)

Valutazione da parte del Comitato (punti 50 su 100)

L'esame ai candidati per l'assegnazione di compiti tutoriali è svolto dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e consiste in un colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, approfondire i titoli presentati e verificare il progetto di lavoro degli



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

aspiranti. Il comitato tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo tutoriale. Il colloquio è rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria risultante dal punteggio conseguito attraverso la valutazioni dei titoli presentati. La graduatoria finale è data dalla somma tra il punteggio attribuito ai titoli e il punteggio attribuito all'esame.

Tabella 2 **(articolo 2, comma 5)**

Requisiti e titoli valutabili per l'assegnazione dell'incarico di tutor coordinatori (art. 11, comma 2 del D.M. 10.9.2010 n. 249) e di tutor organizzatori (art. 11, comma 4 del D.M. 10.9.2010 n. 249)

Requisiti e titoli valutabili.

Possono concorrere all'incarico di tutor coordinatore i docenti e all'incarico di tutor organizzatore i docenti e i dirigenti scolastici in servizio a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A.2.1 – per i docenti almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni; per i dirigenti scolastici il superamento del periodo di prova.

A.2.2 - avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti:

- a. esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);
- b. insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore (punti 2);
- c. esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 2);
- d. tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (3 punti);
- e. insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);

- f. partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università o da Enti pubblici di ricerca (punti 3);
- g. pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);
- h. partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli artt. 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (punti 2);
- i. titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6);
- j. attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3);
- k. direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le Università, le istituzioni AFAM o Enti accreditati dal Ministero (punti 6);
- l. avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (punti 6).

Titoli valutabili (punti 50 su 100)

La Commissione di valutazione, nominata dalla competente autorità accademica, attribuisce a ogni candidato i punti indicati in ciascuno degli ambiti ricompresi nel punto A.2.2. per le quali il candidato presenti documentazione dell'attività svolta.

Colloquio di valutazione (punti 50 su 100)

La graduatoria di assegnazione dei posti messi a bando è costituita a seguito di un colloquio a cura della Commissione di valutazione con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Si tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo rispettivamente di tutor organizzatore e coordinatore. Il colloquio deve essere rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso la graduatoria risultante dalla sommatoria delle valutazioni dei titoli.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concernente la disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249.

PER COPIA

CONFERMA

